

Comune di Pesaro

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

[Titolo I](#) - disposizioni generali

[Titolo II](#) - mercati

[Titolo III](#) - commercio svolto in forma itinerante

[Titolo IV](#) - fiere

[Titolo V](#) - norme comuni

[allegato a](#)

[allegato b](#)

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - Ambito di applicazione

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazioni di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il presente regolamento, emanato in attuazione del D.lgs 114/98 e della Legge Regionale 4/10/96, n.26 così come modificata dalla L.R. 19 del 15/10/2002 stabilisce i criteri per lo svolgimento dell'attività individuata al precedente capoverso.

### Art.2 - Tipologia dei mercati e fiere

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto :

a) con posteggio fisso dato in concessione per 10 anni ;

il commercio su posteggio fisso può svolgersi secondo le caratteristiche e nelle forme qui di seguito indicate :

- posteggi isolati : riservati ai singoli commercianti in zone che lo consentono;
- mercati giornalieri : riservati a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località ;
- mercati settimanali : operatori che esercitano l'attività in giorni determinati della settimana ;
- fiere : operatori che esercitano l'attività in occasioni di ricorrenze locali o manifestazioni di interesse locale ;

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante .

### Art.3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata dal Responsabile del competente Servizio comunale ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio di vendita esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro , di studio, di cura , di intrattenimento o svago, nonché all'esercizio nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati ; trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato prima il provvedimento di diniego.

L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con i mezzi motorizzati o altro , in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune senza esposizione della merce su banchi fissi; l'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora , oltre alla quale deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche , sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante , abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito della regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale .

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari , sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante , abilita anche alla somministrazione dei medesimi a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività . L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari ( in mercati,

fiere e in posteggi isolati) su posteggi collocati in aree destinate dall'amministrazione alla vendita di prodotti non alimentari..

E' fatto, inoltre obbligo di esporre, durante la vendita, l'autorizzazione in modo visibile al pubblico, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e, se prescritto, il libretto sanitario ( o documento equipollente) e documento di identità. L' autorizzazione, ricevuta di pagamento della tassa suolo pubblico e l'eventuale libretto sanitario o documento equipollente deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità .

#### **Art. 4 - Autorizzazioni temporanee**

Il Comune, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti previsti dall'art.26 comma 4° della L.R. 26/99 così modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002, si specifica : titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa o ambulante ed anche associazioni ONLUS ; esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione comunale. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività , in caso contrario le domande non saranno accolte.

Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi .

# TITOLO II

## MERCATI

### Art.5 - Rilevazione mercati esistenti

Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti i seguenti mercati distinti dalle seguenti denominazioni:

#### **Mercati giornalieri**

- Mercato di Via Cavour ( specializzato : prodotti ittici / giorni : dal martedì al sabato)
- Mercato di Via XI Febbraio ( specializzato: prodotti ittici/ giorni: dal martedì al sabato)
- Mercato di Piazzetta San Domenico detto Mercato delle Erbe ( specializzato : prodotti alimentari in particolare prodotti ortofrutticoli con la partecipazione di ambulanti e produttori agricoli / giorni : dal lunedì al sabato ) ;
- Mercato di Via Galvani (specializzato: prodotti alimentari/giorni: dal lunedì al sabato)
- Mercato di Calata Caio Duilio ( specializzato ittico pescatori : dal martedì al sabato)

#### **Mercati mensili**

- Mercato cittadino di Piazzale Carducci : 1° Giovedì di ogni mese / merci varie.

#### **Mercati settimanali**

- Mercato cittadino di Piazzale Carducci (martedì/ merci varie) per 54 giornate annue, in quanto la domenica antecedente il Natale e la Pasqua si svolge un mercato domenicale oltre al mercato settimanale .
- Mercato rionale di Villa Fastiggi ( mercoledì/ merci varie)
- Mercato rionale di Borgo Santa Maria (venerdì/ merci varie)
- Mercato rionale di Villa Ceccolini ( lunedì/ merci varie)

#### **Posteggi per chioschi giornalieri**

- Via Zanucchi
- Piazzale Matteotti
- Largo 3 Martiri

#### **Posteggi e chioschi stagionali**

- Parcheggio Campo di Marte
- Viale Varsavia
- Viale della Liberazione

#### **Posteggi isolati:**

- Santa Maria dell'Arzilla – Foro Boario
- Via Giolitti e altre per vendita ambulante di porchetta
- Strada della Romagna

#### **Posteggi per chioschi e banchi presso i Cimiteri**

- Cimitero centrale.
- Cimitero di Villa Fastiggi

- Cimitero di Santa Maria delle Fabbrecce
- Cimitero di Candelara
- Cimitero di Fiorenzuola
- Cimitero di Pozzo Alto
- Cimitero di Casteldimezzo
- Cimitero di Trebbianico
- Cimitero di Novilara

Presso il Cimitero di Santa Maria delle Fabbrecce sono previsti due posteggi, l'area verrà individuata in sede di progettazione dell'ampliamento del cimitero, i posteggi verranno assegnati tramite bando pubblico.

Qualora l'ubicazione dei nuovi chioschi penalizzi evidentemente coloro i quali esercitano già, occorre garantire i diritti acquisiti.

Per la specifica delle caratteristiche dei singoli mercati, numero e dimensione posteggi, merceologia, ubicazione si rimanda all'allegato A) del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

#### **Art.6- Rilascio concessioni di posteggio**

L'assegnazione del posteggio avviene con i criteri stabiliti con la Legge Regionale n. 26/99 art.29 come modificata dalla L.R. n. 19 del 15/10/2002.

Al fine della determinazione del numero di presenze nei mercati settimanali e mensile si terrà conto delle presenze maturate dal 1980, infatti da questa data il Comune di Pesaro ha istituito ufficialmente le concessioni dei posteggi; L'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 29 della citata legge regionale è attestata dal registro imprese. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda. Dell'avvenuta subingresso deve essere data comunicazione entro 60 giorni ai competenti uffici comunali, in ogni caso se il subentrante intende occupare il posteggio, prima dei 60 giorni, deve darne comunicazione agli uffici competenti con documentazione comprovante il subingresso e in attesa del rilascio della nuova autorizzazione deve esibire agli organi di vigilanza: l'atto di cessione o affitto dell'azienda registrato, comunicazione del subingresso presentata al Comune e copia dell'autorizzazione del cedente. Non possono essere assegnati posteggi o spazi nei mercati per esposizioni merci o per scopi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione..

#### **Art.7 - assegnazione temporanea dei posteggi vacanti**

In caso di assenza temporanea di operatori titolari di posteggio nei mercati settimanali, i posteggi vacanti saranno assegnati seguendo le seguenti priorità: 1) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato, agli operatori non concessionari di posteggio, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale 2) in caso di parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità di inizio attività commerciale su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

Nei mercati giornalieri non si procederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ; si procederà a nuova assegnazione, tramite bando pubblico, nel caso in cui , senza giustificata assenza , il posteggio rimarrà vacante per più di tre mesi o rinuncerà alla concessione.

Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore che sia già titolare di un posteggio nel mercato per il medesimo giorno.

L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi il posteggio assegnato, perde il diritto alla presenza effettiva e di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore. L'orario di spunta viene regolamentato dall'apposita ordinanza che disciplina gli orari del commercio su aree pubbliche.

### **Verifica delle presenze nei mercati:**

Le operazioni di controllo degli operatori presenti sul mercato sono effettuate a cura del personale comunale all'uopo incaricato che provvede :

- a) a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio;
- b) ad assegnare , in via provvisoria , i posteggi rimasti disponibili ad altri operatori secondo le modalità di cui sopra ,
- c) a far eseguire tutte le disposizioni che, di volta in volta, possono venire emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'operatore commerciale che intende partecipare alla spunta nei mercati deve presentare richiesta, in carta semplice, allegando copia dell'autorizzazione e iscrizione registro imprese.

Per presenze effettive di spunta si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

### **Art.8 -Produttori agricoli con posteggio**

Nei mercati sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di produttore agricolo ai sensi della legge n.59/63 e Dlgs n.228/2001 .

La concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità :

- a) in caso di assegnazione di posteggi resisi liberi, riservati ai produttori, si prendono in considerazione le richieste di miglioramento presentate dai produttori agricoli già titolari di posteggio;
- b) al produttore agricolo che nella graduatoria di spunta risulta avere il maggior numero di presenze effettive e in subordine maggior numero di presenze di spunta;
- c) al produttore che è in grado di fornire un settore merceologico non presente sul mercato;

Non è consentito dare in concessione più di un banco ad ogni produttore.

Annualmente, entro il 31/12/, i produttori titolari di concessione , debbono presentare l'autocertificazione specificando la permanenza della qualifica di produttore agricolo, specificando le colture che effettueranno nel corso dell'anno solare ; in mancanza della precitata documentazione il produttore perde il diritto ad esercitare la vendita ed il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio.

Il mancato utilizzo del posteggio, da parte del produttore agricolo, per un periodo continuato superiore a sei mesi comporta la revoca del posteggio.

### **Art.9 - Frequenza mercati**

Gli operatori commerciali, titolari di posteggio, hanno l'obbligo di frequentare il mercato .

E' consentito assentarsi dal posteggio per un periodo di tempo non superiore ai sedici giorni per i mercati settimanali e per un periodo non superiore a quattro giornate per il mercato mensile. Il titolare deve presentare richiesta, al fine di ottenere il nulla osta, almeno cinque giorni prima dello svolgimento del mercato.

La mancata presenza dell'operatore commerciale alla spunta per un anno consecutivo determina l'annullamento delle presenze acquisite.

## **Art.10 - Assenze giustificate**

Le assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare, assistenza familiari, ovviamente documentate, non danno luogo alla computazione come assenze ai fini della decadenza del posteggio. Le assenze dovute a maltempo, quando le proibitive condizioni meteorologiche vengono attestate dal personale di vigilanza comunale, o per altre motivazioni stabilite dal responsabile del servizio mercati, sono da ritenersi assenze giustificate e come tali non sono computate come assenze ai fini della decadenza del posteggio.

## **Art.11 - Modifica nella ubicazione dei posteggi**

L'Amministrazione comunale, in caso di ristrutturazione, soppressione, trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, li assegna ai posteggi secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale.

## **Art.12 - Subentri e re intestazioni delle autorizzazioni**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale.

## **Art.13 - Attrezzature di vendita**

Gli operatori su aree pubbliche devono usare attrezzature di vendita le cui caratteristiche comuni vengono determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, sentite le OO.SS di categoria.

## **Art.14 - Installazione e sgombero delle attrezzature di vendita**

Gli orari di inizio e fine contrattazioni sono stabiliti dall'ordinanza che disciplina gli orari delle attività commerciali, artigianali ecc. che viene emessa ogni anno.

All'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate.

Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore in graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato.

I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dai banchi e da ogni altro attrezzo entro l'ora stabilita dall'ordinanza sopra citata.

E' fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell'orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvo i casi di forza maggiore.

In tal caso è necessario fornire all'Amministrazione comunale, entro trenta giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l'operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art.34 del presente regolamento.

## **Art. 15 - Disciplina degli operatori del mercato**

E' fatto obbligo agli operatori di rispettare le seguenti regole :

- gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte , non ingombrare con ceste , sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco ; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm.
- è vietato disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce;
- non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole , casse od altri ingombri;
- il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'autorizzazione;
- ogni operatore deve tenere esposto il cartellino consegnatogli dal Comune con nome, cognome, numero di posteggio, dimensioni, numero della autorizzazione;
- è fatto divieto di impegnare con i banchi , o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.
- Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o fiera. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n.26/99 così come modificata dalla L.R. 19/2002, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato art. 23 comma 3 così come prevede la normativa regionale.
- Le domande di scambio consensuale di posteggi all'interno dello stesso mercato sono accolte dal Comune quando non contrastino con la normativa in vigore e devono avvenire nei modi previsti dall'art. 27 comma 15 della legge su menzionata .
- In caso di subingresso, in attesa del rilascio della relativa autorizzazione l'operatore deve tenere presso il posteggio la comunicazione presentata al Comune corredata dal contratto di cessione d'azienda registrato;
- Al termine del mercato, l'operatore deve lasciare il posteggio pulito e depositare i rifiuti prodotti in appositi contenitori esistenti nell'area mercatale , o dotarsi di sacchetti.
- È fatto obbligo di osservare le norme previste dal codice della strada e dei regolamenti comunali che disciplinano la materia.
- È vietata nell'area mercatale la circolazione di veicoli, cicli e motocicli , fatta eccezione per quelli autorizzati e di soccorso, ai quali dovrà essere consentito il transito , ed è vietata la sosta nei tratti liberi (corsie).
- È vietato all'interno del mercato sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza preventiva autorizzazione.
- Forme pubblicitarie saranno consentite solo previa autorizzazione comunale ;
- È vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita.
- La merce non può essere appesa oltre la linea del posteggio; l'ingombro delle tende deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei concessionari di posteggio.

## **Art.16 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinate dal Capo II della Legge Regionale n.26/99 così modificata dalla L.R. 19/2002.

La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune; in tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale ai sensi dell'art. 28, comma 8, della L.R. 26/99 come modificato dalla L.R. 19/2002.

## **Art.17 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione amministrativa**

Il Comune revoca l'autorizzazione nei seguenti casi :

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità ;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per i periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi , salvo il caso di malattia, gravidanza, servizio militare, maternità, assistenza familiare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D. Lgs 114/98;
- d) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante, per oltre un anno, salvo casi di comprovata necessità, non superiore a sei mesi ;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico/sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- f) in caso di morte del titolare, è fatta impossibilità di continuare ad esercitare l'attività oltre i sessanta giorni, qualora non venga presentata la comunicazione di re intestazione entro i sessanta giorni;
- g) l'autorizzazione è sospesa per un periodo di un mese nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.  
Tale sospensione va computata per i periodi di assenza.

## **TITOLO III**

### **COMMERCIO SVOLTO IN FORMA ITINERANTE**

#### **ART.18 - Limitazioni al commercio in forma itinerante**

E' vietata la vendita su aree pubbliche in centro storico ( definizione del centro storico come da delimitazione urbanistica), nella zona mare, ed entro 1 Km dalla zona ove si svolgono mercati e fiere, dalle strutture ospedaliere , case di riposo. In deroga al divieto per la zona mare sono previste due autorizzazioni, già rilasciate precedentemente, per la vendita di granite e crepes, per il periodo estivo che va dall'01/06 al 30/09, le quali decadono con la cessione e cessazione dell'attività da parte degli attuali titolari.

La vendita sulle spiagge è disciplinata dalla delibera di C.C. n.90 del 18/06/2001.

E' vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico sanitari e di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentari e non alimentari, da parte di commercianti, produttori agricoli, imprenditori agricoli, pescatori, nella zona delimitata dalle seguenti vie o piazze: Strada delle Marche, Via Kolbe , traversa monte Ardizio, Via Urbinati, Via Lincon, Via Ghandi, Via King, Strada Montegranaro, Via Kennedy, Via Fratti, Via Giolitti, Via Ponchielli, Largo Ascoli Piceno , Via Milano , SS.16 , Largo Tre Martiri, Via Lucio Accio, Via Rigoni, Via Per Soria, Via Angeli, Strada Panoramica, S.Bartolo, Via De Pretis Via Tommasi, Via Baldi, Via Varsavia.

L'attività di vendita può essere effettuata negli orari indicati nell'ordinanza che disciplina gli orari .del commercio su aree pubbliche.

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante da parte dei produttori agricoli si applicano le stesse regole previste per gli operatori commerciali su aree pubbliche, debbono esibire agli organi di vigilanza il certificato di produttore agricolo e l'autocertificazione annuale (o rinnovo del certificato) con la quale si specifica la permanenza della qualifica di produttore agricolo e la produzione agricola coltivata.

# TITOLO IV

## FIERE

### **Art.19 - Fiere comunali**

Nel territorio comunale si svolgono le seguenti fiere:

Fiera di San Nicola ;  
Fiera del Porto;  
Mercatino di Natale

La Fiera dell'Antiquariato e la Fiera dei Fiori, considerata la loro specificità, verranno disciplinati da appositi regolamenti.

Il numero dei posteggi, i settori merceologici, le aree di svolgimento delle fiere sono descritte nell'allegato b) che è parte integrante del presente regolamento.

Le modifiche delle aree destinate alle fiere sono approvate con atto dell'amministrazione comunale , sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono stabilite con atti dell'amministrazione le date di svolgimento delle fiere in caso di variazioni per le fiere che già si svolgono in una ricorrenza determinata o per quelle fiere che non hanno una data prefissata.

Gli orari di accesso ai posteggi, di vendita, di sgombero dell'area, sono disciplinati dall'ordinanza sugli orari delle attività economiche emanata annualmente.

L'uso di tali aree , per le finalità di vendita, è riservato ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il Comune di Pesaro si può avvalere per l'organizzazione e la gestione delle fiere di apposita società.

Il Comune di Pesaro assegna alla società l'area sulla quale si realizza la manifestazione fieristica; la società provvede al versamento nelle casse comunali della TOSAP dovuta secondo quanto disposto dal DLGS 507 /93 , formula le graduatorie, con la collaborazione dei funzionari del Comune, degli espositori ammessi a partecipare in base alle domande presentate al Comune secondo le leggi vigenti. Riscuote direttamente ed introita le quote di partecipazione alle fiere stabilite dall'Amministrazione Comunale. In tal caso resta in capo all'Amministrazione comunale, la responsabilità della graduatoria degli aventi diritto e la responsabilità per la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia Municipale.

### **Art. 20 - partecipazione alle fiere comunali**

Gli operatori che intendono partecipare alle fiere debbono presentare domanda di concessione dei posteggi liberi in carta da bollo indirizzata al Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione .

La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale (si terrà conto della data del timbro postale per la validità della presentazione) o presentata direttamente a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Pesaro.

La domanda dovrà contenere :

1. dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente , ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società ;
2. gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione; l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;

3. l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area del posteggio del relativo automezzo;
4. la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera ;
5. l'attestazione, da parte del registro imprese, in cui risulti la data di iscrizione di inizio attività del commercio su aree pubbliche.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo Comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Non possono essere accolte modifiche dopo la pubblicazione della graduatoria relative a subentro o affitto d'azienda.

### **Art.21 - criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere**

L'80% per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato per un periodo di dieci anni , rinnovabile con relativo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26 della Legge regionale , agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio , e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando.

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati , nell'ordine, i seguenti criteri di priorità :

maggior numero di presenze effettive nella fiera;

- a) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da registro delle imprese, viene considerata la data di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla CC.II.AA;
- b) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro;
- c) istanza presentata da imprenditrice donna;

Il Comune con apposito provvedimento può individuare appositi spazi da concedere nell'ambito delle manifestazioni fieristiche ad artigiani, associazioni senza, scopi di lucro, a creatori delle opere del proprio ingegno.

### **Art.22 - rilevazione delle presenze nelle fiere**

Le presenze effettive sono attestate dal funzionario comunale o altro incaricato sulla base di documenti comprovanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

La rilevazione dei posteggi liberi deve essere effettuata alle ore 08.30 di ogni giorno di fiera per l'assegnazione degli aventi diritto.

La rilevazione delle presenze di spunta deve avvenire entro le ore 9.00 del giorno di inizio della fiera annotando nome, cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa ed il Comune che ha emesso l'atto.

### **Art. 23 - assegnazione posteggi liberi nelle fiere**

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 09,00 procedendo, in primo luogo ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti

Verrà redatta una graduatoria per ogni tipologia di autorizzazione ammesse alla fiera quali ad esempio: autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani, certificazioni attestanti la creazione di opere del proprio ingegno. Ultimata ogni specifica graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi, agli operatori che non hanno inoltrato la domanda ma presenti nella giornata di fiera secondo i seguenti criteri: a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale; c) anzianità di inizio attività commerciale su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Per gli Artigiani si terrà conto dell'anzianità risultante dal registro delle imprese.

Per i mestieranti si terrà conto dell'anzianità del certificato rilasciato dal proprio comune di residenza.

I posteggi liberi dovranno essere assegnati per spunta a seconda della specifica graduatoria.

## **Art.24 - Norme comportamentali**

E' fatto obbligo agli operatori delle fiere di rispettare le seguenti regole:

- gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte , non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm.
- è fatto divieto di sostare dietro o a fianco del banco di vendita, fatta eccezione per i banchi installati su automezzo, qualsiasi tipo di veicolo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico della merce, operazione che dovrà essere effettuata con la maggior rapidità possibile,
- non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri;
- il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'autorizzazione;
- ogni operatore deve tenere esposto il cartellino consegnatogli dal Comune o dalla società delegata alla gestione, con nome, cognome, numero di posteggio, dimensioni, numero della autorizzazione;
- è fatto divieto di impegnare con i banchi , o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.
- Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione specifica art. 27 comma 3.
- Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'autorizzazione; è consentita la delega secondo le regole previste all'art.34 comma 7 della Legge regionale n.26/99 così come modificata dalle L.R. 19/2002.
- In caso di subingresso, in attesa del rilascio della relativa autorizzazione l'operatore deve tenere presso il posteggio la comunicazione presentata al Comune;
- L'allestimento del posteggio deve rispettare l'ordinanza che disciplina gli orari delle fiere ;
- L'assegnatario o suo delegato non può lasciare libero il posteggio durante l'orario di vendita , se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità ;
- Al termine della fiera , l'operatore deve lasciare il posteggio pulito e depositare i rifiuti prodotti in appositi contenitori esistenti nell'area mercatale, o dotarsi di sacchetti,
- È fatto obbligo di osservare le norme previste dal codice della strada e dei regolamenti comunali che disciplinano la materia;
- È vietata nell'area fiera la circolazione di veicoli, cicli e motocicli , fatta eccezione di per quelli autorizzati e di soccorso , ai quali dovrà essere consentito il transito , ed è vietata la sosta nei tratti liberi (corsie);
- È vietato all'intero del mercato sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni senza preventiva autorizzazione;
- Forme pubblicitarie saranno consentite solo previa autorizzazione comunale ;
- E' vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita;
- La merce non può essere appesa oltre la linea del posteggio; l'ingombro delle tende deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei concessionari di posteggio ;
- E' vietato ogni tipo di occupazione sui marciapiedi, ad eccezione delle occupazioni autorizzate, per la Fiera di San Nicola, nelle seguenti Vie : V.le Marconi e V.le della Repubblica a condizione che rimangano liberi mt. 2,00 di spazio per i pedoni.

## **TITOLO V**

### **NORME COMUNI**

#### **Art.25 - Pulizia nei mercati e nelle fiere**

I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati, nelle fiere nei posteggi isolati debbono disporre dell'attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti.

Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all'attività di vendita né sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.

#### **Art. 26 - Coincidenza di fiere e mercati**

Nel caso in cui la data di realizzazione di una manifestazione fieristica coincida con quella di svolgimento di un mercato cittadino è consentito il contemporaneo svolgimento delle due manifestazioni, salvo diversa decisione assunta dalla Amministrazione comunale previa consultazione delle OO.SS di categoria degli operatori che dovranno stabilire annualmente un calendario dello svolgimento delle fiere e dei mercati.

#### **Art. 27 - Limitazioni e deroghe all'esercizio dell'attività**

Il Comune si riserva la facoltà per motivi di polizia stradale , igienico sanitaria e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell'area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta ; a tal fine l'amministrazione comunale , salvi i casi d'urgenza consulta prima le OO.SS di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile .

I mercati alimentari giornalieri, che si svolgono nell'ambito cittadino, seguono lo stesso calendario di apertura delle attività commerciali in sede fissa anche nelle ipotesi di più festività consecutive.

#### **Art. 28 - Requisiti igienico sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari**

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli fresche è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile.

In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità.

### **Art. 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede il Comando di Polizia Municipale con apposite ordinanze.

### **Art. 30 - Modalità di esercizio della vigilanza**

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità.

L'organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l'altra al Servizio comunale competente.

Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati e nel caso di commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine.

### **Art. 31 - canoni**

I canoni per la concessione di posteggi nei mercati scoperti e nei posteggi isolati sono determinati dal Comune entro i limiti massimi fissati dalla Giunta regionale.

Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali e delle tasse comunali.

### **Art. 32 - Riscossione canoni e TOSAP**

In caso di subentro nell'attività commerciale connessa all'utilizzo di un posteggio nell'ambito di mercati scoperti, analogamente, il Servizio competente in materia di commercio su aree pubbliche trasmetterà all'Ufficio Competente la documentazione necessaria ai fini della riscossione della Tosap.

La riscossione della Tosap temporanea dovuta da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati o, comunque, in modo precario in altre zone della città, viene effettuata da personale appositamente incaricato.

### **Art. 33 - sanzioni**

Per il combinato disposto dell'art.29 del D.lgs 114/98 e dell'art.31 comma 1bis della L.R. n.29/1999 così come modificato dalla L.R. 19/2002, in caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 3.099.

In caso di particolare gravità o recidiva è disposta la sospensione dell'attività per un periodo fino a 20 giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

### **Art. 34 - norma transitoria**

In attesa della individuazione dell'area relativa ai posteggi presso il Cimitero di S. Maria delle Fabbrecce, di cui all'ultima parte del precedente ART. 5, i due posteggi vengono provvisoriamente e temporaneamente individuati come da planimetria allegata.

## ALLEGATO A)

### ELENCO DEI MERCATI CITTADINI E LORO CARATTERISTICHE

#### MERCATI GIORNALIERI

##### 1) MERCATO DI VIA CAVOUR

- a) tipologia del mercato: specializzato-settore merceologico: alimentare (prodotti ittici);
- b) area del Mercato: via Cavour;
- c) giornate di mercato: dal martedì al sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) numero posteggi: n. 3

##### 2) MERCATO DI VIA XI FEBBRAIO

- a) tipologia del mercato: specializzato-settore merceologico: alimentare (prodotti ittici);
- b) area del mercato: via XI Febbraio;
- c) giornate di mercato: da martedì al sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei posteggi: n. 4

##### 3) MERCATO PIAZZA S. DOMENICO (PIAZZETTA DELLE ERBE)

- a) tipologia del mercato: specializzato-settore merceologico: alimentare (in particolare prodotti ortofrutticoli con la partecipazione di ambulanti e produttori agricoli);
- b) area del mercato: piazzetta San Domenico;
- c) giornate di mercato: dal lunedì al sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei posteggi: n. 11 annuali - 12 stagionali.

##### 4) MERCATO DI VIA GALVANI

- a) tipologia del mercato: specializzato-settore merceologico: alimentare;
- b) area del mercato: via Galvani;
- c) giornate di mercato: dal lunedì al sabato;
- d) cadenza del mercato: giornaliera;
- e) consistenza dei posteggi: n. 3

## MERCATI MENSILI

### 1) MERCATO CITTADINO di Piazzale Carducci

- a) tipologia del mercato: ordinario-settore merceologico: alimentare/non alimentare;
- b) area del mercato: p.le Carducci- via Buozzi- via San Decenzio- via Giansanti- via La Marca;
- c) giornate di mercato: 1° giovedì del mese;
- d) cadenza del mercato: mensile;
- e) consistenza dei posteggi: 214

## MERCATI SETTIMANALI

### 1) MERCATO CITTADINO DI P.LE CARDUCCI

- a) tipologia del mercato: ordinario-settore merceologico: alimentare/non alimentare;
- b) area del mercato: p.le Carducci- Via Monti- via XXIV Maggio- via Buozzi- via Manzoni-via San Decenzio- via Giansanti- via La Marca;
- c) giornate di mercato: martedì e domenica antecedente il Natale e la Pasqua ;
- d) cadenza del mercato. settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 347

### 2) MERCATO RIONALE DI VILLA FASTIGGI

- a) tipologia del mercato: ordinario-settore merceologico: alimentare non alimentare;
- b) area del mercato: p.zza Lombardini - località Villa Fastiggi;
- c) giornate di mercato: mercoledì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 20

### 3) MERCATO RIONALE DI BORGO SANTA MARIA

- a) tipologia del mercato: ordinario-settore merceologico: alimentare/non alimentare;
- b) area del mercato: Borgo S. Maria;
- c) giornate di mercato: venerdì;
- d) cadenza del mercato: settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 14

### 4) MERCATO RIONALE DI VILLA CECCOLINI

- a) tipologia del mercato: ordinario-settore merceologico: alimentare/non alimentare;
- b) area del mercato: via Lago di Piediluco - località Villa Ceccolini;
- c) giornate di mercato: lunedì;
- d) cadenza del mercato settimanale;
- e) consistenza dei posteggi: n. 3

## POSTEGGI PER CHIOSCHI GIORNALIERI

### 1) VIA ZANUCCHI (1 POSTEGGIO)

- a) settore merceologico: non alimentare (orologi);
- b) area: via Zanucchi ang. C.so XI Settembre;
- c) cadenza: giornaliera;
- d) giornate: dal lunedì al sabato.

### 2) P.LE MATTEOTTI (chioschi n. 2)

- a) settore merceologico: alimentare/non alimentare (oggettistica da regalo);
- b) area : p.le Matteotti;
- c) cadenza: giornaliera;
- d) giornate: dal lunedì al sabato.

### 3) LARGO TRE MARTIRI (N.1 POSTEGGIO)

- a) settore merceologico: alimentare;
- b) area: Largo Tre Martiri;
- c) cadenza: giornaliera;
- d) giornate: dal lunedì al sabato.

### 4) STRADA DELLA ROMAGNA( N.1 POSTEGGIO)

- a) settore merceologico: alimentare;
- b) area : str. Della Romagna, 148;
- c) cadenza giornaliera;
- d) giornate: dal lunedì al sabato.

## POSTEGGI E CHIOSCHI STAGIONALI

### 1) V.LE DELLA LIBERAZIONE (N.1 POSTEGGIO)

- a) settore merceologico: alimentare (vendita e somministrazione cocomero);
- b) area : V.le Della Liberazione;
- c) cadenza: stagionale ;
- d) giornate: dal lunedì alla domenica.

### 2) Parcheggio Campo di Marte (N.1 POSTEGGIO)

- a) settore merceologico: alimentare;
- b) area: Parcheggio Campo di Marte
- c) cadenza: stagionale;
- d) giornate: dal lunedì alla domenica.

### 3) V.LE VARSAVIA (N.1 Posteggio)

- a) settore merceologico: alimentare;
- b) area: V.le Varsavia;
- c) cadenza: stagionale;
- d) giornate: dal lunedì alla domenica.

## POSTEGGI ISOLATI

### 1) SANTA MARIA DELL'ARZILLA (N. 1 posteggio)

- a) settore merceologico: non alimentare (abbigliamento);
- b) area: S. Maria dell'Arzilla- Foro Boario;
- c) cadenza: settimanale;
- d) giornate: sabato mattina.

### 2) VENDITA AMBULANTE DI PORCHETTA

- a) via Giolitti / ang. via A. Costa : martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio - sabato, domenica e in occasione di tutte le festività mattina-
- b) via Guerrini: lunedì e giovedì pomeriggio-
- c) via Solferino: sabato pomeriggio-
- d) via Ponchielli: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio- sabato mattino-
- e) Villa Fastiggi: sabato pomeriggio-
- f) Zona Soria: venerdì mattina-
- g) S. Maria dell'Arzilla: domenica mattina

## POSTEGGI PER CHIOSCHI E BANCHI PRESSO I CIMITERI

### ▪ CIMITERO CENTRALE

chioschi n. 3 - cadenza giornaliera

▪

### ▪ VILLA FASTIGGI

chioschi n. 3 - cadenza giornaliera

▪

### ▪ SANTA MARIA DELLE FABBRECCE

2 posteggi - cadenza giornaliera da individuare e assegnare con apposito bando

▪

### ▪ CANDELARA

1 posteggio - cadenza giornaliera

▪

### ▪ FIORENZUOLA

1 posteggio - cadenza settimanale ( sabato)

▪

### ▪ POZZO ALTO

1 posteggio - cadenza settimanale (venerdì)

▪

### ▪ CASTELDIMEZZO

1 posteggio - cadenza settimanale ( domenica)

▪

### ▪ TREBBIANTICO

1 posteggio - cadenza settimanale (sabato)

▪

### NOVILARA

1 posteggio - cadenza settimanale (domenica)

## ALLEGATO B

### ELENCO FIERE E LORO CARATTERISTICHE

#### 1) FIERA DI SAN NICOLA

- a) settore merceologico: misto
- b) giorni di fiera : 10/11/12/settembre
- c) area della fiera: zona lungomare ( v.le della Repubblica- v.le Trento- v.le Trieste)
- d) consistenza dei posteggi:571

#### 2) FIERA DEL PORTO

- a) settore merceologico: misto
- b) giorni di fiera: 1° domenica di luglio
- c) area della fiera : zona porto ( via Calata Duilio)
- d) consistenza dei posteggi:65

#### 3) MERCATO DI NATALE

- a) settore merceologico: articoli da regalo
- b) giorni di fiera: dal 19 al 24 dicembre
- c) area della fiera: P.le Olivieri
- d) consistenza dei posteggi: 25